

**SCHEMA DI REGOLAMENTO RECANTE
“DISCIPLINA PER LA CORRESPONSIONE DEGLI
INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE PREVISTI
DALL’ART. 113 DEL DLGS. N. 50/2016”**

INDICE

Premessa	
Art. 1. Oggetto e finalità	
Art. 2. Soggetti interessati	
Art. 3. Funzioni e attività oggetto degli incentivi	
Art. 4. Individuazione dei soggetti coinvolti e criteri per la scelta.	
Art. 5. Principi di ripartizione dell’incentivo all’interno del gruppo di lavoro	
Art. 6. Approvazione e proprietà degli elaborati	
Art. 7. Esclusione dalla disciplina di costituzione del fondo	
Art. 8. Suddivisione in lotti	
Art. 9. Attività svolte da Centrali di Committenza	
Art. 10. Costituzione e graduazione del fondo	
Art. 11. Erogazione delle somme	
Art. 12. Criteri di riduzione dell’incentivo	
Art. 13. Quantificazione e liquidazione dell’incentivo	
Art. 14. Compatibilità e limiti di impiego	
Art. 15. Coincidenza di funzioni	
Art. 16. Disciplina delle attività svolte in forma “mista”	
Art. 17. Sostituzione di un dipendente addetto alla struttura	
Art. 18. Liquidazione - limiti	
Art. 19. Applicazione	
Art. 20. Disposizioni transitorie e di coordinamento	
Art. 21. Entrata in vigore e abrogazioni	
Tabella 1 Ripartizione quota incentivo Lavori	
Tabella 2 Ripartizione quota incentivo Servizi e forniture	

Relazione introduttiva

Il nuovo Codice dei contratti pubblici, D.Lgs. n. 50/2016, sulla scia di un tema caro al legislatore della L. n. 109/1994 (c.d. “Legge Merloni”), riprende il concetto dell’espletamento delle funzioni tecniche finalizzate alla realizzazione di lavori all’interno delle pubbliche amministrazioni all’art. 24, comma 1, laddove prevede che *“Le prestazioni relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori, al collaudo, al coordinamento della sicurezza della progettazione nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici sono espletate: a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti; ...”*.

A fronte dell’espletamento di tali compiti, in considerazione delle competenze e professionalità altamente specialistiche necessarie, comportanti responsabilità civili e penali rilevanti, il legislatore, sin dal 1994 con l’art. 18 della L. n. 109, ha previsto l’incentivazione del personale interno incaricato.

Lo stesso spirito è presente negli artt. 92 e 93 del Codice dei contratti pubblici D.Lgs. n. 163/2006 e, da ultimo, nella legge delega n. 11/2016, da cui è scaturito l’art. 113 del nuovo Codice dei contratti pubblici, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.: recita testualmente la lettera rr) della l.n. 11/2016 *”al fine di incentivare l’efficienza e l’efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell’esecuzione a regola d’arte, nei tempi previsti dal progetto e senza alcun ricorso a varianti in corso d’opera, è destinata una somma non superiore al 2% ...per le attività tecniche ...”*.

Oggi, il comma 2 dell’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, prevede la costituzione di un apposito fondo, alimentato con risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento, modulate sull’importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell’esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l’esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.

Le modalità e i criteri per la ripartizione del fondo devono essere previsti da ogni Ente in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti.

A seguito dell’introduzione del comma 5-bis all’articolo 113 del D.lgs. 50/2016 ad opera della legge 205/2017, che ha previsto che gli incentivi «fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture», la Sezione Autonomie della Corte dei Conti, con la successiva pronuncia resa dell’adunanza del 10 aprile 2018, ha chiuso la problematica, ritenendo che gli incentivi de quo siano fuori dal fondo del salario accessorio e non sottoposti a limiti di trattamento.

SCHEMA DI REGOLAMENTO RECANTE “DISCIPLINA PER LA CORRESPONSIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE PREVISTI DALL’ART. 113 DEL DLGS. N. 50/2016”

Articolo 1

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento, in attuazione delle vigenti disposizioni legislative, contrattuali e regolamentari, contiene disposizioni in merito all’utilizzo del fondo previsto dall’art. 113, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, di seguito “Codice”, nonché modalità e criteri di ripartizione dei correlati incentivi economici e si applica nel caso di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture.
2. L’attribuzione degli incentivi economici è finalizzata ad incentivare l’efficienza e l’efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell’esecuzione a regola d’arte dei lavori, servizi e forniture, nei tempi previsti dal progetto, valorizzando le professionalità interne all’amministrazione e incrementando la produttività del personale impegnato nelle attività di cui al presente regolamento.

Articolo 2

Soggetti interessati

1. Il presente regolamento si applica al personale in servizio che concorre, per fini istituzionali, a migliorare l’efficienza e l’efficacia della Stazione Appaltante con l’apporto della propria specifica capacità e competenza professionale rientrante nella sfera di interesse della Stazione Appaltante stessa.
2. Il presente regolamento si applica anche nell’ipotesi in cui la Stazione Appaltante si avvale delle attività di una centrale di Committenza (CUC) per l’acquisizione di un lavoro, di un servizio o di una fornitura, come stabilito dal successivo art. 5.
3. In particolare sono soggetti interessati al presente regolamento:
 - a) Il Responsabile del procedimento e gli altri soggetti incaricati delle funzioni/attività elencate all’art. 3 del presente regolamento, connesse alla realizzazione di lavori pubblici e all’acquisizione di servizi o forniture, ivi inclusi, qualora si consolidasse un orientamento del Giudice contabile in senso favorevole, gli appalti di manutenzione ordinaria e straordinaria;
 - b) I collaboratori dei soggetti di cui alla lettera a), di volta in volta individuati nell’atto formale con cui vengono assegnate le prestazioni professionali necessarie. Per collaboratori s’intendono coloro che, tecnici, giuridici o amministrativi, in rapporto alla singola funzione specifica, anche non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, forniscono opera di consulenza e/o svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente, parte o tutto l’insieme di atti ed attività che caratterizzano la funzione stessa.

Articolo 3

Funzioni e attività oggetto degli incentivi

1. Ai sensi dell’articolo 113, comma 2, del Codice, le prestazioni attribuibili al personale di

cui all'articolo 2, riguardano le seguenti funzioni/attività:

- a) programmazione della spesa per investimenti;
 - b) valutazione preventiva dei progetti;
 - c) predisposizione e controllo delle procedure di gara;
 - d) esecuzione dei contratti pubblici;
 - e) responsabile unico del procedimento;
 - f) direzione dei lavori (ivi incluso il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione);
 - g) direzione dell'esecuzione;
 - h) collaudo, ivi incluso il collaudo statico, il collaudo tecnico amministrativo/il certificato di regolare esecuzione, la verifica di conformità;
 - i) collaboratore tecnico/giuridico-amministrativo.
2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera rr), della legge 28 gennaio 2016 n. 11, le attività concernenti la progettazione, secondo le disposizioni degli articoli 23 e 24 del Codice, non sono oggetto degli incentivi di cui al presente regolamento.

Articolo 4

Individuazione dei soggetti coinvolti e criteri per la scelta.

Costituzione gruppo di lavoro

1. I dipendenti chiamati ad espletare il complesso delle attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, servizio o lavoro sono designati dal responsabile unico del procedimento o dal responsabile del servizio competente l'area competente, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 38 del Codice in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti.
2. Ai fini di una piena valorizzazione di tutti i dipendenti assegnati agli uffici competenti, nella scelta si deve comunque tenere conto:
 - a) della necessità di integrazione tra le diverse competenze in relazione alla tipologia della prestazione professionale;
 - b) della competenza e dell'esperienza eventualmente acquisita dal personale;
 - c) della opportunità di perseguire un'equa ripartizione degli incarichi;
 - d) del rispetto della vigente normativa in merito ai limiti ed ai vincoli posti agli appartenenti ai diversi ordini professionali, ove esistano.
3. L'atto di individuazione di cui al comma 1 deve riportare espressamente il ruolo, le funzioni/attività svolte dai singoli dipendenti individuati, nonché il relativo cronoprogramma.
4. Eventuali modifiche alla composizione del Gruppo di lavoro in questione possono essere apportate dal responsabile competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono imputate, e delle attività trasferite ad altri componenti la struttura in esame.
5. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
6. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001. Il Responsabile che dispone l'incarico è tenuto ad accertare la sussistenza delle citate situazioni.

Articolo 5

Principi di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta e al contributo apportato dai dipendenti coinvolti.
2. La ripartizione delle risorse di cui al comma 1 è disciplinata dalle Tabelle 1 e 2.

Articolo 6

Approvazione e proprietà degli elaborati

1. Gli elaborati prodotti nell'ambito delle attività conferite ai sensi del presente regolamento, recanti l'indicazione di tutti i dipendenti che hanno comunque collaborato alla loro produzione, secondo gli incarichi conferiti, sono approvati con atto amministrativo e restano di proprietà piena ed esclusiva della Stazione Appaltante, la quale potrà farvi apportare tutte le modifiche o varianti ritenute opportune e necessarie in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio. Gli stessi possono essere utilizzati dai predetti dipendenti ai fini della formazione del proprio curriculum professionale.

Articolo 7

Esclusione dalla disciplina di costituzione del fondo

1. Non incrementano il fondo per incentivare le funzioni tecniche:
 - a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
 - b) i lavori in amministrazione diretta;
 - c) i lavori e gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro 40.000,00 di cui all'art.36, comma 2 let a.) del Codice degli Appalti;
 - d) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 17 del D.Lgs 50/2016.

Articolo 8

Suddivisione in lotti

1. In caso di appalti divisi per lotti, la disciplina del presente regolamento si applica in relazione a ciascun lotto che sia qualificato come "funzionale" (art. 3, lett. gg), ovvero "prestazionale" (art. 3, lett. ggggg).

Articolo 9

Attività svolte da centrali di Committenza

1. Quando la Stazione Appaltante si avvale delle attività di una Centrale di Committenza per l'acquisizione di un lavoro, di un servizio o di una fornitura, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 113, comma 5 destina una percentuale nell'ambito dell'incentivo per le fasi di competenza della Centrale di Committenza. Nella convenzione che regola i rapporti tra Stazione Appaltante e Centrale di Committenza sono disciplinate la quota parte di competenza della CUC

e le modalità di liquidazione della stessa.

Articolo 10

Costituzione e graduazione del fondo

1. E' costituito un fondo nel quale confluiscono tutte le risorse destinate agli incentivi per le funzioni/attività di cui all'articolo 3 del presente Regolamento nella misura stabilita al successivo comma 6. Nella determinazione a contrarre dei singoli lavori/servizi/forniture verranno determinati gli importi da destinare alla alimentazione del fondo di cui al presente articolo.
2. Ai fini della corresponsione degli incentivi economici correlati all'affidamento delle prestazioni professionali previste dal presente regolamento, nel fondo di cui al comma 1 è iscritta una somma non superiore al 2% modulata sull'importo degli appalti posti a base di gara, iva esclusa e comprensiva degli oneri non soggetti a ribasso, da inserire nel quadro economico del progetto di lavori, servizi e forniture.
3. Ai sensi dell'articolo 113, commi 3 e 4 del Codice, il fondo è destinato:
 - a) per un ammontare pari all'80%, da ripartire secondo i criteri di cui al successivo articolo 13, tra i soggetti di cui all'articolo 2;
 - b) per un ammontare pari al 20%, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata:
 - all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
 - all'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
4. Gli incentivi economici sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali previsti dalla legge.
5. Nei quadri economici degli interventi è ricompresa la percentuale da accantonare per oneri fiscali (IRAP).
6. La misura effettiva del fondo da costituire è rapportata all'importo a base della correlata procedura di affidamento, secondo le seguenti tabelle:

TABELLA A) – LAVORI PUBBLICI

Classi di importo dei Lavori	Percentuale da applicare
da euro 40.000,00 fino a euro 100.000,00	0,60%
oltre euro 100.000,00 e fino a euro 500.000,00	1,8%
oltre euro 500.000,00 e fino a euro 750.000,00	1,4%
oltre euro 750.000,00 e fino a euro 1000.000,00	1,0%
oltre euro 1.000.000,00 in poi	0,60%

TABELLA B) – SERVIZI/FORNITURE

Classi di importo dei Servizi o delle Forniture	Percentuale da applicare
da euro 40.000,00 fino a euro 100.000,00	0,60%
oltre euro 100.000,00 e fino alla soglia comunitaria (euro 221.000,00 e s.m.i.):	1,8%
oltre soglia comunitaria (euro 221.000,00 e s.m.i.) e fino a euro 500.000,00	1,6%
Per i servizi previsti all'allegato IX, artt. 140, 142, 143 codice degli appalti e s.m.i. da euro 221.000,00 e fino alla soglia comunitaria (euro 750.000,00 e s.m.i.)	1,4%
oltre euro 500.000,00 e fino a euro 750.000,00	1,4%
oltre euro 750.000,00 e fino a euro 1000.000,00	1,0%
oltre euro 1.000.000,00	0,6%

7. Negli appalti relativi a servizi o forniture il fondo è alimentato solo nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione del contratto ai sensi delle Linee guida ANAC n. 3/2017, par. 10.2.
8. Nell'ipotesi in cui l'intervento da realizzare si compone di più tipologie (lavori, servizi, forniture), la disciplina da applicare per la corresponsione degli incentivi è quella riferita all'attività prevalente.
9. Nel caso di varianti in corso d'opera in aumento o interventi supplementari, l'importo del fondo gravante sul singolo lavoro, servizio o fornitura viene ricalcolato sulla base del nuovo importo.
10. Non concorrono ad alimentare il fondo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di

errori o omissioni del progetto esecutivo quali definite dall'art. 106 del Codice.

Articolo 11

Erogazione delle somme

1. Ai fini della erogazione delle somme è necessario l'accertamento del responsabile dell'area competente o altro soggetto preposto alla struttura competente alla realizzazione del lavoro o all'acquisizione di servizi o forniture, dell'effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati.
2. L'accertamento consiste nella verifica che tutte le prestazioni di cui all'articolo 3 del presente regolamento affidate, siano state svolte senza errori e/o ritardi, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 106 e 107 del Codice, anche ai fini delle eventuali decurtazioni di cui ai commi seguenti.

Articolo 12

Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

1. Ai fini della erogazione delle somme è necessario l'accertamento del responsabile dell'area competente o altro soggetto preposto alla struttura competente alla realizzazione del lavoro o all'acquisizione di servizi o forniture, dell'effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati.
2. L'accertamento consiste nella verifica che tutte le prestazioni di cui all'articolo 3 del presente regolamento affidate, siano state svolte senza errori e/o ritardi, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 106 e 107 del Codice, anche ai fini delle eventuali decurtazioni di cui ai commi seguenti.
3. Fermo restando quanto stabilito al comma 2, l'incentivo da erogare per l'attività nella quale si sono verificati errori e/o ritardi imputabili ai dipendenti facenti parte del gruppo di lavoro, è decurtato di una percentuale connessa alla durata del ritardo e/o alla rilevanza che l'errore ha avuto sull'andamento dei lavori, del servizio o della fornitura, secondo criteri improntati a consequenzialità e interdipendenza. Le riduzioni sono commisurate all'entità del ritardo in ragione del 10% della quota spettante per i primi 30 giorni di ritardo, del 20% dal 31° al 60° giorno di ritardo, del 80% dopo il 61° giorno di ritardo. Ai fini dell'applicazione delle decurtazioni non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori/servizio/fornitura, e pertanto non rilevano, i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 107 del D.lgs. n. 50/2016.
4. Nel caso di cui al comma 3, fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il responsabile dell'area competente contesta, per iscritto, gli errori e/o ritardi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti, prima di adottare l'atto definitivo di accertamento. Le somme non percepite dai dipendenti rimangono nel fondo di cui all'art. 7 incrementano la quota del fondo di cui all'articolo 7 comma 3, lett. b).

Articolo 13

Quantificazione e liquidazione dell'incentivo

1. Il responsabile del servizio competente, nell'atto con il quale individua i soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, lettere a) e b), stabilisce - su proposta del responsabile del procedimento qualora non coincidente con la stessa figura - le percentuali di attribuzione dell'incentivo alle diverse figure professionali facenti parte del gruppo di lavoro per la realizzazione di opere o lavori o per la acquisizione di servizi o forniture, secondo quanto previsto nelle allegate tabelle 1 e 2.
2. Ai fini della successiva quantificazione e liquidazione dell'incentivo da ripartire fra i soggetti di cui al comma 1, il responsabile del procedimento e/o il responsabile del servizio competente adotta il relativo atto nei termini che seguono:
 - A. Per la quantificazione ed erogazione relativa alla fase di programmazione, verifica della progettazione e affidamento:
 - il responsabile dell'area competente, dà atto dell'avvenuta stipula del contratto, valuta il lavoro svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
 - il responsabile dell'area competente assume la determinazione di liquidazione.
 - B. Per la quantificazione ed erogazione relativa alla fase dell'esecuzione:
 - il responsabile dell'area competente documenta lo stato di avanzamento ovvero lo stato finale del lavoro/servizio/fornitura, evidenziando eventuali ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
 - il responsabile dell'area competente valuta quanto svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività, sulla base della documentazione di cui al punto precedente;
 - il responsabile dell'area competente assume la determinazione di liquidazione.

Per la fase esecutiva di un contratto di durata pluriennale si procede con liquidazione annuale quantificata sulla base di quanto eseguito/accertato.
 - C. Per la quantificazione ed erogazione relativa all'attività di collaudo, certificazione di regolare esecuzione e verifica di conformità:
 - il responsabile del procedimento, qualora diverso dal responsabile dell'area competente, documenta l'esito positivo del collaudo/certificazione di regolare esecuzione/verifica di conformità, evidenziando eventuali ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
 - il responsabile dell'area competente valuta quanto svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti, sulla base della documentazione di cui al punto precedente;
 - il responsabile dell'area competente assume la determinazione di liquidazione.
3. La determinazione del responsabile del servizio competente, ai fini della quantificazione e della liquidazione degli incentivi, deve contenere l'attestazione:
 - delle attività assegnate e di quelle espletate, nonché della compatibilità con l'attività ordinaria della Struttura competente alla realizzazione dell'opera;

- dell’assenza di eventuali ritardi nei tempi e di aumenti di costi previsti per la realizzazione dell’opera o lavoro o per l’acquisizione del servizio/fornitura imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
- che gli importi spettanti per ciascun avente diritto sono ripartiti, ove necessario, secondo il principio di competenza quindi in relazione al numero di anni di esecuzione dell’incarico per i quali vengono indicate le somme da corrispondere per ogni annualità.

Articolo 14

Compatibilità e limiti di impiego

1. I soggetti individuati per la realizzazione di lavori o per l’acquisizione di servizi o forniture pubbliche possono partecipare, anche contemporaneamente, a più appalti.

Articolo 15

Coincidenza di funzioni

1. Per i casi in cui sullo stesso soggetto vengano a confluire più funzioni separatamente considerate ai fini dell’incentivo, si sommano le relative percentuali.

Art.16

Disciplina delle attività svolte in forma “mista”

1. In caso di attività svolte da personale interno ed esterno all’ente, la percentuale del compenso per i dipendenti interni è calcolata su base “teorica”, quindi tenendo conto anche dell’apporto della figura esterna con la quota teoricamente a questa spettante. La restante quota è attribuita al personale interno tenendo comunque conto di eventuali correttivi a vantaggio di queste figure per maggiori attività, come accertate dal RUP d’intesa con il Responsabile del settore.
2. Qualora la prestazione professionale inerente un lavoro, un servizio o una fornitura, venga affidata parte al personale interno della stazione appaltante, ai sensi del presente regolamento, e parte a professionisti esterni, le quote parti dell’incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti della Stazione Appaltante, rimangono nel fondo di cui all’articolo 10 incrementano la quota del fondo di cui all’articolo 10, comma 3, lett. b).

Art. 17

Sostituzione di un dipendente addetto alla struttura

1. Nella circostanza motivata di sostituzione di un dipendente addetto alla struttura, il subentrante acquisisce il diritto all’incentivo in proporzione all’attività svolta come attestato dalla figura di riferimento ovvero dal dirigente o responsabile del servizio.

Art. 18

Liquidazione - limiti

1. Gli incentivi complessivamente corrisposti in un anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, relativi ad incarichi eseguiti ai sensi dell’art. 113, co.3, D.lgs. 50/2016, non possono superare l’importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo. Per trattamento annuo lordo si intende il trattamento fondamentale e il trattamento accessorio di qualunque natura, fissa e variabile, escluso quello derivante dagli incentivi medesimi.
2. Qualora gli incentivi calcolati sulla base del presente articolo eccedano il limite di cui al comma

precedente le relative eccedenze non potranno essere corrisposte negli anni successivi e costituiscono economie per l'amministrazione.

Articolo 19

Applicazione

1. Il presente regolamento si applica a lavori pubblici, servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o lettera di invito è stato pubblicato o trasmessa successivamente alla entrata in vigore del D.Lgs 50/2016.
2. Rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento gli interventi relativi a lavori pubblici, servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o lettera di invito è stato pubblicato o trasmessa dopo il 19 aprile 2016, a condizione che nei relativi quadri economici sia stato previsto l'accantonamento delle risorse necessarie.

Articolo 20

Disposizioni transitorie e di coordinamento

1. Gli incentivi da erogare per le attività realizzate fino al 18 agosto 2014, restano assoggettati alla previgente disciplina di cui all'art. 92 commi 5 e 6 del D.Lgs. 163/2006.
2. Gli incentivi da erogare per le attività realizzate dal 19 agosto 2014 al 18 aprile 2016, restano assoggettati alla disciplina di cui all'art. 93 co. 7bis, ter e quater del D.Lgs 163/2006.

Articolo 21

Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento consta di n. 21 articoli, si applica a decorrere dalla data della sua pubblicazione.
2. Dall'entrata in vigore del presente regolamento, è abrogata la precedente disciplina.

TABELLA 1

Ripartizione quota incentivo Lavori

Attività (art. 113,co.2)	Peso della attività	Funzione affidata	subpeso
Fase di programmazione Programmazione della spesa per investimenti (art. 21 Codice Appalti) <ul style="list-style-type: none"> • Attività di analisi, studio e valutazioni tecniche ed economiche propedeutiche alla pianificazione . • Redazione ed aggiornamento del programma triennale di ll.pp. ed Elenco annuale 	5%	Responsabile della programmazione Collaboratori tecnici Collaboratori giuridico amministrativi	2% 1,5% 1,5%
Fase di verifica Verifica preventiva e/o validazione dei progetti (art.26 Codice Appalti)	10%	Responsabile del procedimento Verificatore progettazione Collaboratori tecnici Collaboratori giuridico amministrativi	6% 2% 1% 1%
Fase di affidamento Redazione e controllo degli atti necessari alla procedura di affidamento per svolgimento della gara (bandi, capitolati, disciplinari, lettera di invito, contratti, ecc.)	15%	Responsabile del procedimento Collaboratori tecnici Collaboratori giuridico amministrativi	7% 2% 6%
Fase di esecuzione Direzione lavori (*), ivi incluso il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, l'eventuale attività del Direttore operativo e dell'Ispettore di cantiere); assistenza di collaudo, certificato di regolare esecuzione	70%	Responsabile del procedimento Direzione lavori e coordinatore della sicurezza Collaudatore/certificatore regolare esecuzione** Collaboratori tecnici Collaboratori giuridico amministrativi	10% 35% 10% 10% 5%
Fase di affidamento tramite Cuc Controllo degli atti necessari alla procedura di affidamento per svolgimento della gara	20%	Cuc	20%
Fase di esecuzione (se la fase di affidamento è avvenuto tramite cuc) Direzione lavori (*), ivi incluso il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, l'eventuale attività del Direttore operativo e dell'Ispettore di cantiere); assistenza di collaudo,certificato di regolare esecuzione	65%	Responsabile del procedimento Direzione lavori e coordinatore della sicurezza Collaudatore /certificatore regolare esecuzione** Collaboratori tecnici Collaboratori giuridico amministrativi	10% 35% 10% 5% 5%

* In caso di ulteriore figure rispetto al Direttore Lavori (es Direttore Operativo, Ispettore di cantiere...), la percentuale andrà ripartita tra le varie figure.

** Fermo restando l'importo complessivo del 2%, la percentuale del 10% indicata per il collaudo è quella massima applicabile in caso di collaudo in corso d'opera, espletato da una commissione di collaudo incaricata-del collaudo tecnico amministrativo, ivi inclusa anche la percentuale per il collaudatore statico. Nel caso in cui, in luogo del collaudo, si dia corso al certificato di regolare esecuzione, la percentuale è quella prevista per il collaudo.

TABELLA 2

Ripartizione quota incentivo Servizi forniture

Attività (art. 113,co.2)	Peso della attività	Funzione affidata	subpeso
Fase di programmazione Programmazione della spesa per investimenti (art. 21 Codice Appalti) <ul style="list-style-type: none"> • Analisi dei fabbisogni e relativi atti • Redazione ed aggiornamento del Programma biennale degli Acquisti e dei Servizi 	5%	Responsabile della programmazione Collaboratori tecnici/ giuridico amministrativi**	3% 2%
Fase di affidamento Redazione e controllo degli atti necessari alla procedura di affidamento per svolgimento della gara (bandi, capitolati, disciplinari, lettera di invito, contratti, ecc.)	25%	Responsabile del procedimento Collaboratori tecnici/giuridico amministrativi**	12% 13%
Fase di esecuzione Direzione esecuzione del contratto e verifica conformità	70%	Responsabile del procedimento Direzione esecuzione Collaboratore/certificatore regolare esecuzione Collaboratori tecnici/giuridico amministrativi **	15% 30% 10% 15%
Fase di affidamento tramite Cuc Controllo degli atti necessari alla procedura di affidamento per svolgimento della gara.	20%	Cuc	20%
Fase di esecuzione (se la fase di affidamento è avvenuto tramite cuc) Direzione esecuzione del contratto e verifica conformità	50%	Responsabile del procedimento Direzione esecuzione Collaboratore/certificatore regolare esecuzione Collaboratori tecnici/giuridico amministrativi	10% 30% 5% 5%